

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 47

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'.  
Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003.  
(GU n.2 del 14-1-2017)

#### Capo I

#### Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita')

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del  
3 agosto 2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita');

Vista legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita');

Vista legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita');

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della legge regionale n. 22/2015 si rende necessario modificare la legge regionale n. 30/2005 prevedendo che la Regione, per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza, possa esercitare le funzioni di autorita' espropriante;

2. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalita' con cui tale facolta' possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della giunta regionale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato per singoli interventi, o per una pluralita' di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei

relativi atti di attuazione;

3. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare e costituire, per le funzioni attribuite all'ente quale «autorita' espropriante», l'ufficio unico per le espropriazioni previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso del Presidente della Repubblica n. 327/2001. L'istituzione di tale ufficio, e' presupposto indispensabile per il legittimo esercizio delle attivita' previste dal procedimento di espropriazione; senza la costituzione dello stesso, non puo' esercitarsi da parte del la Regione la competenza unica in materia espropriativa;

4. Al fine di non disciplinare nuovamente quanto previsto dalla normativa statale, si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina;

5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna provincia con gli esperti di designazione regionale;

6. E' necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all'art. 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), con riferimento all'aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate;

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'art. 16 del Presidente della Repubblica n. 327/2001, nonche' ai procedimenti espropriativi connessi alla realizzazione delle opere che, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, della legge regionale n. 22/2015, restano nella competenza della provincia o della citta' metropolitana di Firenze;

8. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

9. Di non accogliere la raccomandazione formulata dal Consiglio delle autonomie locali in quanto la previsione secondo cui le unioni di comuni sono individuate quale autorita' espropriante e' gia' ricompresa nella formulazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 30/2005 come sostituito dall'art. 1 della presente legge;

10. Al fine di consentire un rapido completamento del passaggio di competenze di cui alla legge regionale n. 22/2015, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva

la presente legge:

Art. 1

Competenza in materia di espropri.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2005

1. L'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'), e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Competenza in materia di espropri). - 1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all'art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorita' espropriante la Regione, le province, la Citta' metropolitana di Firenze, i

comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Costituiscono altresì autorità espropriante:

a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2012 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012;

b) l'autorità idrica toscana di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.

4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessa il territorio di più comuni;

c) la Regione.».

#### Art. 2

Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione all'art. 3 della legge regionale n. 30/2005

1. L'art. 3 della legge regionale 30/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Delega di funzioni espropriative della Regione). - 1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:

a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessa il territorio di più comuni;

c) ai consorzi di bonifica.

2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato:

a) per singoli interventi;

b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione».

#### Art. 3

Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 30/2005

1. All'inizio del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale n. 30/2005 sono inserite le parole: «La Regione e».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione.».

3. All'inizio del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2005 sono inserite le parole: «La Regione».

#### Art. 4

Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 30/2005

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 30/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita'). - 1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 1-bis, e' individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1».

#### Art. 5

Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 30/2005.

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2005 dopo le parole: «opere di infrastrutture a rete» sono inserite le seguenti: «e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)».

2. Al comma 2 dell'art. 10 dopo le parole: «opere di infrastrutture a rete» sono inserite le seguenti: «e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale n. 35/2011».

#### Art. 6

Adozione del decreto di esproprio da parte di autorita' espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 30/2005.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 30/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Adozione del decreto di esproprio da parte di autorita' espropriante diversa dalla Regione). - 1. Nei casi di cui all'art. 3, l'autorita' espropriante adotta il decreto di esproprio o l'atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalita' del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.

2. Al fine di cui al comma 1, l'autorita' espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.

3. L'autorita' espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'art. 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.».

#### Art. 7

Commissione provinciale espropri.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2005

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2005 dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato».

2. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2005 dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:

«d-ter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato».

#### Art. 8

Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 30/2005.

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 30/2005 e' aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis (Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 47/2016). - 1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1° agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'. Modifiche alla legge regionale n. 30/2005 e alla legge regionale n. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all'art. 10, commi 7 e 9, e all'art. 11-bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).».

#### Art. 9

##### Disposizioni transitorie

1. Le commissioni espropri di cui all'art. 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'), sono integrate con i componenti di cui all'art. 16, lettere d-bis) e d-ter), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, e' sospesa l'attivita' delle commissioni non integrate.

3. I componenti integrati di cui al comma 1, cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione.

#### Art. 10

##### Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, l'art. 4, il comma 4 dell'art. 6, gli articoli 7, 8, 9, 14 e 15 della legge regionale n. 30/2005.

## Capo II

### Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita')

#### Art. 11

Regime indennitario per la realizzazione di casce di espansione. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 67/2003

1. Il comma 3, dell'art. 31, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), e' sostituito dal seguente:

«3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, e' corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennita' spettante per la medesima

area in conformita' ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo puo' essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, cosi' come determinata nel progetto dell'opera idraulica.».

2. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 67/2003 e' sostituito dal seguente:

«4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' di calcolo dell'indennita' di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.».

### Capo III Disposizioni finali

#### Art. 12 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2016

La Vicepresidente: Barni

----

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.  
(Omissis).